



## UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N.36 del 27.09.2016


Oggetto: Programma triennale del fabbisogno del personale 2016-2018.

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di settembre alle ore 18.30 nella sede comunale di Cervesina, si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana.

<i>Risultano</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1 <b>Daniele Taramaschi</b> - Presidente	<i>si</i>	
2 <b>Maurizio Fusi</b> - Assessore	<i>si</i>	
3 <b>Daniela Sartori</b> - Assessore	<i>si</i>	
4 <b>Marco Bresciani</b> - Assessore	<i>si</i>	
<i>Totali presenti/assenti</i>	4	

Partecipa all'adunanza il Segretario Dott. Giuseppe Pinto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Daniele Taramaschi - Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<p><b>PARERI PREVENTIVI:</b> Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>f.to <b>IL SEGRETARIO DELL'UNIONE</b> Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p><b>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</b></p> <p>f.to <b>IL PRESIDENTE</b> Rag. Daniele Taramaschi</p> <p>f.to <b>IL SEGRETARIO</b> Dott. Giuseppe Pinto</p>
<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b> Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 03.10.2016.</p> <p>f.to <b>IL SEGRETARIO DELL'UNIONE</b> Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p><b>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.</b></p> <p>f.to <b>IL SEGRETARIO DELL'UNIONE</b> Dott. Giuseppe Pinto</p>  

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che con propria deliberazione n.34 del 21.09.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: RICOGNIZIONE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze del personale in difetto della quale ai sensi dell'art. 33 del succitato decreto legislativo, così come da ultimo modificato dall'art.16 della L. n. 183/2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Dato atto che con propria deliberazione n.35 del 21.09.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PIANO TRIENNALE 2016-2018 DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' senza il quale è fatto divieto alle P.A. di procedere all'assunzione di nuovo personale;

Visto l'art.6 c.6 del D.Lgs.165/2001 che prevede che gli enti che non provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale non possono assumere nuovo personale;

Visto l'art.89 del D.Lgs.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti l'ordinamento generale degli uffici e servizi che deve prevedere i ruoli, la dotazione organica, la loro consistenza complessiva e i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro;

Visto l'art.48 del D.Lgs.267/00 che prevede che è di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti degli uffici e dei servizi;

Visto l'art.91 del D.Lgs.267/00 che prevede che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Richiamata la propria deliberazione n.8 del 23.03.2016 avente per oggetto: DEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA con la quale è stata approvata la dotazione organica vigente che prevede presso l'area amministrativa/finanziaria n.1 istruttore direttivo Cat D1 (Responsabile dei servizi dell'area. Posizione organizzativa ex art.11 CCNL.) con il titolo di studio di accesso della Laurea in Economia e commercio o Giurisprudenza o Scienze politiche;

Dato atto che nell'anno 2013 è stato collocato in quiescenza l'istruttore direttivo Cat D1 (Responsabile dell'area amministrativa/finanziaria. Posizione organizzativa ex art.11 CCNL.) e pertanto detto posto risulta vacante;

Considerato che in materia della organizzazione degli uffici la normativa vigente (art. 89 comma 5 D.lgs 267/2000) attribuisce agli Enti Locali piena "autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";

Visto l'art.1 c.562 della L.296/06 (Finanziaria 2007) e s.m.i. che prevede che gli enti non sottoposti al patto di stabilità (enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e Unione dei Comuni), al fine di procedere a nuove assunzioni, devono verificare che la spesa di personale, con l'esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e che possono procedere all'assunzione del personale nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente;

Dato atto che:

- la proiezione della spesa di personale per l'anno 2016, 2017 e 2018 calcolata ai sensi dell'art. 1, comma c.562 della L.296/06 (Finanziaria 2007) e s.m.i. è inferiore alla spesa dell'anno 2008, come risulta dall'attestazione in data odierna agli atti d'ufficio;
- riguardo delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente, è consentito sommare tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice non ancora coperte alla data di riferimento, fermo restando il rispetto degli altri vincoli (Corte dei conti, SS.RR., n. 52/2010). È inoltre consentito utilizzare i resti delle

cessazioni degli anni precedenti ai fini delle assunzioni (Corte dei conti, Sez. Toscana, delib. n. 176/2012);

Visto l'art.49 c.1 della L.133/08 che sostituisce l'articolo 36 del D.Lgs. 165/01 prevedendo che le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fatte salve le eccezioni disciplinate dalla normativa vigente;

Ritenuto, pertanto, prevedere come fabbisogno del personale a tempo indeterminato per l'anno 2016 l'assunzione presso l'area amministrativa/finanziaria n° 1 istruttore direttivo Cat D1 (Responsabile dei servizi dell'area.);

Dato atto che per l'assunzione programmata sono previsti gli stanziamenti sul bilancio 2016 e sul bilancio triennale 2016-2018;

Visto l'art. 30 c.1 e 2 bis del D.lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii. che prevede:

*1-Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. (omissis)*

**2-bis-Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.**

Visto l'art.1 c.424 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015) in merito all'immissione in ruolo dei dipendenti delle Province in sovrannumero:

**424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. (Omissis).**

Richiamata la deliberazione n. 188/2016 della Corte dei Conti della Lombardia che prevede:

*(Omissis) le cessazioni intervenute nel biennio 2012-2013, che determinano la capacità assunzionale del 2013 e del 2014, non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal citato comma 424 e possono essere liberamente utilizzate nel 2016. Esse costituiscono il primo biennio del periodo 2012-2014, che, in virtù della novella apportata dall'art. 4, comma 3, del decreto legge 78/2015, determina il budget delle assunzioni effettuabili nel 2016 (unitamente a quello derivante da cessazioni dello stesso 2015).*

Dato atto che le risorse disposizione dell'Amministrazione al fine di questa assunzione sono relative al personale di ruolo cessato nell'anno 2013 e la norma sopra riportata si riferisce alla "spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015" ed è pertanto possibile attivare le ordinarie procedure assunzionali da parte dell'Unione "Microplis";

Richiamato infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.";

Acquisita l'attestazione del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 che dichiara che questo ente ha rispettato i vincoli delle spese di personale;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato

1. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016-2018 prevedendo la copertura nell'anno 2016 presso l'area amministrativa/finanziaria di n.1 istruttore direttivo Cat D1 mediante MOBILITA' ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.165/01 e s.m.i.;
2. di dar atto dell'accertamento da parte del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 che le spese di personale rispettano i vincoli previsti dalla normativa vigente;
3. di dare atto che è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale il parere espresso dal revisore dei conti in merito alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018;
4. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs.267/2000.



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI di CERVESINA-PANCARANA-PIZZALE	
20 SET 2016	
Prot. n. 403	.....
Cat. H. Classe Y. fasc. ....	.....

**UNIONE di CERVESINA PANCARANA "MICROPOLIS"**  
Provincia di Pavia

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE – ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON SUPERAMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE**

In riferimento alla proposta di deliberazione di G.C. che prevede la programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2016-2018 dell'Unione "Micropolis:

- a) la copertura del posto di istruttore direttivo Responsabile area amministrativa/finanziaria Cat. DI mediante mobilità ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.165/01 e s.m.i.;

~~Visto l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 che prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali verificano i documenti di programmazione del fabbisogno di personale;~~

Visto l'art.1 c.562 e seg. della L.296/06 e s.m.i. (Finanziaria 2007) e s.m.i. che prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità, al fine di procedere a nuove assunzioni, devono verificare che la spesa di personale, con l'esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare le spese di personale dell'anno 2008;

Visto l'art.1 c.424 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015) in merito all'immissione in ruolo dei dipendenti delle Province in soprannumero:

*424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. (Omissis).*

Richiamata la deliberazione n. 188/2016 della Corte dei Conti della Lombardia, che prevede (Omissis) le cessazioni intervenute nel biennio 2012-2013, che determinano la capacità assunzionale del 2013 e del 2014, non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal citato comma 424 e possono essere liberamente utilizzate nel 2016. Esse costituiscono il primo biennio del periodo 2012-2014, che, in virtù della novella apportata dall'art. 4, comma 3, del decreto legge 78/2015, determina il budget delle assunzioni effettuabili nel 2016 (unitamente a quello derivante da cessazioni dello stesso 2015).

Dato atto che le risorse disposizione dell'Amministrazione al fine di questa assunzione sono relative al personale di ruolo cessato nell'anno 2013 e la norma sopra riportata si riferisce alla "spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015" ed è pertanto possibile attivare le ordinarie procedure assunzionali da parte dell'Unione "Micropolis";

IL REVISORE DEI CONTI

ACCERTA

che la programmazione del fabbisogno di personale dell'Unione "Micropolis", previsto nella deliberazione sopra citata, è compatibile con il non superamento della spesa di personale rispetto alle spese di personale

dell'anno 2008 nonché con la disciplina dell'art.1 c.424 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015) in merito all'immissione in ruolo dei dipendenti delle Province in sovrannumero

Bene .....li 18/09/2016

IL REVISORE DEI CONTI

*Giuseppe Mor*

---